CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

# Art. 275

## Amministrazione straordinaria dell'ultima società controllante italiana

Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo assicurativo si applicano le norme del capo II del presente titolo. L'amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall'articolo 231, puo' essere disposta quando:

a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attivita' di direzione e di coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall'ISVAP;

b) una delle societa' del gruppo assicurativo sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali o dalla legislazione di altri Stati membri, nonche' quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarita' nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo. L'amministrazione straordinaria della capogruppo dura un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro delle attivita' produttive, salvo che sia prescritto un termine piu' breve dal provvedimento medesimo o che ne sia disposta la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura puo' essere prorogata per un periodo non superiore ad un anno. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle societa' del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente ad un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. I commissari straordinari possono richiedere, previa autorizzazione dell'ISVAP sentiti i cessati amministratori della societa', l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle societa' appartenenti al gruppo. I commissari straordinari possono richiedere alle societa' del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2006, non più in vigore dal 30 giugno 2015 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Codice delle assicurazioni private |
| Estremi | Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 |
| Titolo | XVI — Misure di salvaguardia risanamento e liquidazione |
| Capo | VII — Disposizioni sul risanamento e sulla liquidazione nel gruppo assicurativo |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-delle-assicurazioni-private/art-275-amministrazione-straordinaria-dell-ultima-societa-controllante/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it